

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 30-8060

Costituzione della Fondazione "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025". Approvazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo.



Seduta N° 419

Adunanza 29 DICEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:00 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesis Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

DGR 30-8060/2023/XI

OGGETTO:

Costituzione della Fondazione "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025". Approvazione dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

i giochi mondiali Special Olympics World Winter Games, per le persone con disabilità, sono l'evento sportivo invernale più importante al mondo;

la manifestazione concede agli atleti l'opportunità di dimostrare, su un palcoscenico globale, le capacità e i risultati che possono raggiungere le persone con disabilità intellettive. Il loro coraggio e le loro capacità diventano per loro un'efficace strumento di riconoscimento sociale, di gratificazione e di arricchimento interiore che si trasforma in un messaggio di grande positività, rivolto a milioni di persone, ai loro familiari e alla comunità tutta;

ai Giochi Mondiali invernali partecipano circa 3.000 atleti provenienti da 110 nazioni che competono in diverse discipline sportive quali: sci alpino, cross country, pattinaggio di figura, florbball, floorhockey, snowboarding, short track e pattinaggio di velocità;

la fondatrice di Special Olympics è Eunice Kennedy, che nel 1968 diede il via ufficiale al movimento con i Primi Giochi Internazionali di Chicago, Illinois. Oggi Special Olympics è riconosciuto dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e i suoi programmi sono adottati in 160 Paesi;

si calcola che nel mondo siano più di 3.000.000 i membri di famiglie coinvolte e 1.000.000 i volontari che ogni anno collaborano alla riuscita di 16.000 grandi eventi. Il 3% della popolazione mondiale ha una disabilità intellettiva: il 60% è definita lieve, il 30% moderata e soltanto il 10% è

classificata come ritardo severo o profondo;

in Italia sono 10.000 gli atleti disabili che praticano atletica leggera, bocce, calcio, equitazione, ginnastica, nuoto, pallacanestro, sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve, snowboard, tennis e che hanno l'opportunità di sperimentare altre discipline sportive inserite come eventi nell'ambito del programma "Prova lo sport!": tennistavolo, rowing-canottaggio, golf, mountain bike-ciclismo, badminton. Gli atleti partecipano ogni anno a giochi regionali e nazionali delle varie discipline. Rappresentanze italiane gareggiano, inoltre, nei giochi europei e in quelli mondiali, estivi ed invernali;

Special Olympics Italia ha già organizzato i Giochi Nazionali Invernali nelle valli olimpiche, rispettivamente a Sestriere (nel 2011, 2012 e 2014) e a Bardonecchia (nel 2018 e nel 2019). Grazie alla collaborazione tra Comitato Organizzatore, le Federazioni, le associazioni Sportive, le Istituzioni locali nonché il coinvolgimento dei territori e della cittadinanza le manifestazioni hanno goduto di un grande successo e i risultati sono stati riconosciuti all'unanimità dai principali media nazionali e internazionali;

con D.G.R. n.28-2540 del 11 dicembre 2020 è stato approvato il Protocollo di Intesa per la costituzione del Comitato Promotore Special Olympics World Winter Games Torino 2025 per la candidatura della Regione Piemonte e della Città di Torino al fine di ottenere l'assegnazione dei suddetti giochi;

Special Olympics Italia ha proposto tale candidatura a Special Olympics International per il 2025, evidenziando le importanti tradizioni sportive, la qualità delle infrastrutture e le capacità organizzative di un territorio da sempre aperto e inclusivo.

Preso atto che, come da documentazione agli atti degli uffici competenti:

- con nota USS_GIORGETTI-0001163-P-06/08/2019 trasmessa alla Regione, l'allora Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha espresso il sostegno alla predetta candidatura;
- con nota del 14 luglio 2021, Special Olympics International ha comunicato di avere accolto la candidatura presentata da Special Olympics Italia e la relativa offerta per l'organizzazione degli "Special Olympics World Winter Games 2025" e, in particolare, di avere selezionato la città di Torino come "host city";
- con nota USS_VEZZALI-0000584-A-22/12/2021, l'allora Sottosegretaria di Stato con delega allo sport, Valentina Vezzali, ha ribadito il sostegno, anche economico, all'organizzazione dell'evento;
- la Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025" ha sostenuto l'adesione della Regione Piemonte ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025, disponendo l'iscrizione a bilancio di uno stanziamento straordinario di spesa di complessivi euro 3.000.000,00, ripartiti tra gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025;
- per tutti gli eventi, la Città di Torino e il territorio coinvolto riutilizzeranno gli impianti realizzati per i Giochi sportivi Universitari Invernali Torino 2025, valorizzando le infrastrutture sportive esistenti senza realizzare nuovi impianti;
- lo svolgimento degli Special Olympics 2025 è in linea con la strategia di valorizzazione delle risorse e dell'immagine del territorio piemontese, nonché con il sostegno di eventi sportivi di

rilevanza mondiale attraverso i quali presentare, ad un pubblico internazionale, le attrattive del Piemonte;

- grazie alla promozione degli eventi il territorio avrà visibilità nazionale e internazionale con effetti positivi sia economici che sociali, oltre alla consapevolezza di organizzare un evento sportivo, a livello internazionale, coniugato ai valori della solidarietà e dell'inclusione nonché alla valorizzazione del talento;
- per perseguire le finalità suddette e coordinare gli impegni, è stata condivisa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport e Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità, Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Special Olympics Italia, l'opportunità di costituire una fondazione da denominarsi "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025", i cui schemi di statuto e di atto costitutivo sono allegati alla presente deliberazione;
- la Fondazione senza fini di lucro sarebbe presieduta da un rappresentante di Special Olympics Italia, e la Regione Piemonte sarebbe rappresentata da due soggetti nominati nel Consiglio di Amministrazione, di cui uno Vice Presidente Vicario. La Regione Piemonte nominerà inoltre un revisore dei conti e un componente del collegio sindacale;
- la Fondazione chiederà il riconoscimento della personalità giuridica alla competente Prefettura;
- la costituzione della Fondazione non comporta alcun onere o impegno finanziario iniziale a carico della Regione Piemonte e l'evento sarà sostenuto tramite eventuali apposite convenzioni successive alla costituzione della Fondazione stessa.

Vista la D.C.R. 282-15261 del 27 giugno 2023 che approva il "Programma triennale 2023-2025 per l'impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie" che indica, nella sezione grandi eventi sportivi 2023-2025, l'evento in oggetto come una delle principali manifestazioni di rilievo internazionale che hanno una ricaduta economica, culturale e turistica sul territorio piemontese.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie suesposte, di aderire alla Fondazione "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, i cui schemi di Statuto ed Atto costitutivo sono allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di selezione dei rappresentanti regionali all'interno della Fondazione, di individuare quali rappresentanti della Regione Piemonte, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, il Dr. Paolo Frascisco, Direttore della Giunta regionale, segnalandolo per la funzione di Vicepresidente Vicario, e la Dr.ssa Paola Casagrande, Direttore Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport;

Dato atto che la costituzione della Fondazione non comporta alcun onere o impegno finanziario iniziale a carico della Regione Piemonte e l'evento sarà sostenuto tramite eventuali apposite convenzioni successive alla costituzione della Fondazione stessa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale oltre a quanto già stabilito dall'art. 5 della Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", per la cui applicazione si rinvia a successivi provvedimenti deliberativi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime
delibera

- di approvare, in coerenza con il “Programma triennale 2023-2025 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”, di cui alla D.C.R. 282-15261 del 27 giugno 2023 , l’adesione alla costituenda Fondazione “Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025” i cui schemi di statuto e atto costitutivo sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);

- di individuare quali rappresentanti della Regione Piemonte all’interno della Fondazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle more dell’espletamento delle procedure pubbliche di selezione, il Dr. Paolo Frascisco, Direttore della Giunta regionale, segnalandolo per la funzione di Vicepresidente Vicario e la Dr.ssa Paola Casagrande, Direttore Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport;

- di autorizzare il Presidente della Regione o suo delegato, in sede di sottoscrizione dello Statuto della Fondazione, ad apportare le eventuali modifiche di carattere tecnico e non sostanziale dello Statuto dirette ad una migliore redazione finale del medesimo;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Settore Sport e Tempo Libero l’adozione degli ulteriori atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, oltre a quanto già stabilito dall’art. 5 della Legge Regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”, per la cui applicazione si rinvia a successivi provvedimenti deliberativi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 23, lettera d) del D.Lgs n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.

Allegato

Statuto della Fondazione

**"COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL
OLYMPICS TORINO 2025"**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Denominazione
2. Partecipanti
3. Sede
4. Scopo
5. Patrimonio
6. Organi

TITOLO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE E
DIRETTORE GENERALE - COMITATO D'ONORE

7. Struttura e nomina
8. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
9. Competenze del Consiglio di Amministrazione
10. Presidente e Direttore Generale
11. Comitato d'Onore

TITOLO III - CONTROLLI E BILANCIO

12. Collegio Sindacale
13. Revisione legale dei conti
14. Esercizi annuali e bilancio

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

15. Durata e scioglimento
16. Devoluzione del patrimonio
17. Norma transitoria

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

1.1. È costituito, nella forma giuridica di fondazione, il "Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025", di seguito denominato "Fondazione". La Fondazione potrà assumere anche la denominazione di "Special Olympics World Winter Games Torino 2025" e quella di "Committee".

Articolo 2 - Partecipanti

2.1. Assumono la qualifica di "Partecipanti" alla Fondazione i

Fondatori:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità);
- Comitato Italiano Paralimpico;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

- Regione Piemonte;
- Special Olympics Italia.

2.2. I Partecipanti alla Fondazione compongono il Comitato

dei Partecipanti, alle cui riunioni partecipano altresì i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale. Tale Comitato è presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca almeno una volta all'anno, entro il termine di cui al successivo art. 14, nei casi previsti dallo Statuto e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi componenti. L'avviso di convocazione è spedito almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno 24 ore, mediante messaggio di posta elettronica certificata agli indirizzi di posta elettronica certificata dei Partecipanti o al diverso indirizzo eventualmente eletto dagli stessi.

2.2-bis. Il Comitato dei Partecipanti delibera sull'approvazione del bilancio di esercizio, sulle modificazioni dello Statuto, nei casi previsti dagli artt. 12, 13, 14 e 15 nonché in ogni altro caso previsto dallo Statuto. Potrà altresì assumere decisioni in ordine alla gestione della Fondazione, su richiesta del Consiglio di Amministrazione

ovvero anche ad iniziativa di uno dei Partecipanti da comunicarsi al Presidente della Fondazione per iscritto.

2.3. Il Comitato dei Partecipanti delibera a maggioranza dei componenti, salvo quanto stabilito al comma successivo.

2.3-bis. Il Comitato dei Partecipanti delibera con il voto favorevole dei $2/3$ (due terzi) dei componenti sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina o sulla sostituzione dei Liquidatori ovvero sui poteri del Collegio dei Liquidatori.

2.3-ter. La decisione sarà esecutiva dalla data di comunicazione salvo diversamente previsto o deliberato.

2.4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato dei Partecipanti si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i partecipanti (inclusi i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi casi, pertanto, i membri del Comitato dei Partecipanti, oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via

elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il Presidente oppure - qualora costoro non si trovino nello stesso luogo - il Segretario della riunione

2.4-bis. Al Comitato dei Partecipanti, alle sue riunioni e delibere si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2363 e ss. del codice civile.

2.5. Il Comitato Italiano Paraolimpico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport e Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità) e la Regione Piemonte partecipano alla Fondazione esclusivamente per apportare le proprie conoscenze e competenze in ambito politico, tecnico, sportivo, amministrativo e istituzionale nell'organizzazione di manifestazioni sportive, senza assumere alcun onere o impegno finanziario iniziale o successivo, sia nei confronti degli altri membri e/o nei confronti dei terzi e potranno sostenere economicamente l'evento tramite apposite convenzioni successive alla costituzione della Fondazione.

Articolo 3 - Sede

3.1. La Fondazione ha sede in Torino.

3.2. Essa può istituire e sopprimere uffici amministrativi e di rappresentanza, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza che ciò comporti una modificazione dello Statuto.

Articolo 4 - Scopo

4.1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e opera quale soggetto di diritto privato.

4.2. La Fondazione ha come scopo l'organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali "Special Olympics" del 2025 ("Giochi"), attivando eventuali sinergie con gli uffici della comunicazione della Regione Piemonte ed il reperimento delle risorse economiche necessarie a tal fine.

4.3. La Fondazione costituisce anche la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale tra i soggetti coinvolti al fine di assicurare il coordinamento delle molteplici attività dirette alla corretta organizzazione dei Giochi, nonché ogni altra attività ed iniziativa volta alla promozione ed alla comunicazione di tale avvenimento sportivo.

4.4. La Fondazione è la sede per individuare e condividere le strategie da mettere in atto, le soluzioni organizzative, le misure di carattere normativo, anche con riferimento alla

individuazione delle necessarie risorse economiche, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

4.5. La Fondazione avrà cura che le risorse finanziarie reperite vengano destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso rigorosi criteri di trasparenza, correttezza e pubblicità, ottimizzando l'efficacia e l'efficienza nei processi di gestione delle attività. La Fondazione può compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché la promozione dell'evento sportivo attraverso canali di comunicazione utili al perseguimento dello scopo.

4.6. La Fondazione può delegare a soggetti terzi la gestione di ambiti circoscritti, fermo restando che il monitoraggio e il controllo delle attività delegate resta in capo alla Fondazione, e comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

4.7. La Fondazione può eventualmente operare promuovendo sinergie con il Comitato delle Universiadi al fine di integrare competenze e risorse, ferme restando le evidenti caratteristiche distintive delle due manifestazioni.

4.8. Nell'ambito delle attività di cui sopra, e comunque per

il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti e le operazioni che siano connessi ai propri scopi istituzionali, ovvero ad essi accessori, integrativi o strumentali, tra cui anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a enti aventi finalità analoghe od affini.

4.9. Nell'ambito delle proprie attività relative all'organizzazione dei Giochi, la Fondazione:

- contrasterà qualunque forma di discriminazione basata, tra le altre, sulla nazionalità, razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, origine o estrazione sociale, possibilità economica, nascita e disabilità, operando in conformità ai, e promuovendo i, principi di diversità, inclusione e uguaglianza di genere;
- proteggerà e rispetterà i diritti umani e assicurerà che ad ogni lesione dei diritti umani medesimi sia posto rimedio in maniera coerente a quanto previsto dal diritto nazionale e internazionale, e in maniera coerente con i principi e gli standard dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;

- si asterrà da qualsiasi forma di frode e corruzione, come previsto dal diritto nazionale e internazionale, e in maniera coerente con gli standard applicabili in Italia contro la corruzione, anche stabilendo e mantenendo effettive modalità di comunicazione e adeguamento;

- promuoverà e opererà in conformità agli standard in materia di governance internazionalmente riconosciuti e applicabili in Italia, nel rispetto del principio della parità di genere.

4.10. La Fondazione svolge le proprie attività a livello nazionale e internazionale.

Articolo 5 - Patrimonio

5.1. La dotazione iniziale della Fondazione ammonta ad Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) ("Fondo di Dotazione").

In conformità con quanto previsto al precedente art. 2.5, il Comitato Italiano Paraolimpico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport e Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità) e la Regione Piemonte non partecipano al Fondo di Dotazione della Fondazione, che è pertanto costituito da quanto conferito da Special Olympics

Italia.

5.2. Dalla dotazione iniziale, Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) vengono "vincolati" a tutela dei terzi {"Patrimonio Minimo"}, secondo la seguente disciplina: quando risulta dal bilancio che il patrimonio netto è diminuito ad un importo inferiore al Patrimonio Minimo, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare quanto necessario per l'integrazione del patrimonio della Fondazione sino ad un importo almeno pari al Patrimonio Minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

5.3. Il patrimonio della Fondazione, come sopra costituito, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 4.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione;
- dagli ulteriori ed eventuali contributi versati dai soggetti Fondatori per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 4;
- dai proventi derivanti e connessi con l'attività di realizzazione dei Giochi, dalle sponsorizzazioni, da donazioni e da tutte le relative iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali. Special Olympics Italia supporterà le attività di raccolta fondi della Fondazione, per quanto di competenza e

possibilità, presentando i Giochi ai propri principali partner e sponsor per un eventuale loro coinvolgimento.

5.4. Le somme concesse a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di uno degli enti pubblici partecipanti non sono ripetibili e, all'estinzione della Fondazione, eventuali economie dovranno rientrare nella disponibilità degli enti pubblici finanziatori in ragione della quota percentuale dei contributi concessi.

5.5. L'eventuale residuo attivo del patrimonio della Fondazione, al netto di quanto previsto dal precedente comma 5.4, sarà devoluto a un soggetto senza fini di lucro individuato dal Comitato d'Onore o - in assenza - dal Comitato dei Partecipanti, che dovrà destinarlo esclusivamente alla realizzazione di iniziative determinate dallo stesso Comitato.

Articolo 6 - Organi della Fondazione

6.1. Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato dei Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Comitato d'Onore;
- il Direttore Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Revisori.

6.2. Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Revisori sono fra loro incompatibili.

6.3. La Fondazione promuove e si adopera per l'equilibrio tra i generi dei membri dei propri organi.

TITOLO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE - COMITATO D'ONORE

Articolo 7 - Struttura e nomina

7.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici Consiglieri designati come segue:

- a. tre rappresentanti nominati da Special Olympics Italia, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente;
- b. due rappresentanti nominati dal Ministro per lo Sport e i Giovani;
- c. due rappresentanti nominati dal Ministro per le disabilità;
- d. due rappresentanti nominati dalla Regione Piemonte, uno dei quali con funzioni di Vicepresidente Vicario;
- e. un rappresentante nominato dal Comitato Italiano Paralimpico;
- f. un rappresentante nominato dal Comitato Olimpico

Nazionale Italiano.

7.2. Oltre alle riunioni plenarie, in relazione ai temi da trattare, il Presidente può convocare anche dei tavoli di lavoro, per le specifiche esigenze che dovessero emergere, con funzioni istruttorie, di supporto e consultive, rispettando la rappresentatività dei membri del Consiglio di Amministrazione.

7.3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino al raggiungimento dello scopo della Fondazione. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il sostituto sarà nominato dall'Ente che aveva designato il membro cessato.

7.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, che è anche Presidente della Fondazione, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri nominati da Special Olympics Italia. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche un Vicepresidente Vicario, il quale avrà la funzione di sostituire il Presidente nelle sue funzioni e nell'esercizio dei poteri in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Presidente. Il Vicepresidente Vicario dovrà essere scelto tra i Consiglieri nominati dalla Regione Piemonte.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Vicepresidente, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri indicati da Special Olympics Italia e che sostituirà il Vicepresidente Vicario in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Vicepresidente Vicario.

7.5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare una o più funzioni ad uno o più dei suoi componenti nonché costituire un Comitato Esecutivo.

7.6. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025 successivamente alla conclusione dei Giochi.

7.7. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla propria carica in caso di dimissioni o morte ovvero impossibilità a svolgere l'incarico perdurante da più di sei mesi e accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato dei Partecipanti. I Consiglieri, inoltre, cessano anticipatamente dalla propria carica in caso di revoca da parte del Partecipante che li ha nominati, in base a decisione discrezionale, e sono sostituiti in base a nuova nomina da parte del Partecipante di competenza; essi possono inoltre essere revocati con deliberazione motivata da parte del

Comitato dei Partecipanti assunta con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

7.8. In ogni caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per dimissioni o revoca, la cessazione produce effetto dal momento della nomina del sostituto.

7.9. La carica di consigliere è a titolo onorifico, salvo il diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento della carica e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura stabilita in sede di Atto Costitutivo ovvero successivamente prevista con decisione del Comitato dei Partecipanti.

Articolo 8 - Funzionamento dal Consiglio di Amministrazione

8.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, fissandone l'ordine del Giorno, in tutti i casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, e comunque una volta entro il termine previsto dal successivo art. 14 per l'approvazione del bilancio di esercizio di cui al medesimo articolo e un'altra entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno

o ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro dei suoi membri.

8.3. La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso di urgenza, con preavviso di almeno 24 ore, mediante messaggio di posta elettronica agli indirizzi all'uopo comunicati dai Consiglieri all'atto dell'accettazione della loro nomina. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

8.4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano intervenuto.

8.5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i partecipanti (ivi compresi i componenti del Collegio Sindacale) possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi

casi, pertanto, i membri del Consiglio di Amministrazione, oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il Presidente che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale.

8.6. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

8.7. Ogni volta in cui è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti, in caso di parità prevale il voto del Presidente ovvero in caso di sua assenza, nell'ordine, del Vicepresidente Vicario, del Vicepresidente o del più anziano fra gli intervenuti.

8.8. Delle riunioni del Consiglio sono redatti, su apposito libro debitamente vidimato, i verbali che sono sottoscritti dal Presidente e da un Segretario, appositamente nominato dal Presidente, o da un Notaio. Trovano applicazione, in quanto compatibili e per quanto non qui diversamente disposto, le norme dettate dalla legge in merito al funzionamento del Consiglio di Amministrazione delle società per azioni.

Articolo 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

9.1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di compiere tutte le attività per la realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione che non siano di competenza di altri organi o delegate ai sensi dello Statuto. A tal fine, spettano al Consiglio di Amministrazione, salvi i poteri riservati dalla legge o dallo Statuto al Comitato dei Partecipanti o altri organi o soggetti, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione partecipano altresì alle riunioni del Comitato dei Partecipanti ai sensi del precedente art. 2.3.

9.2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle maggioranze e modalità previste ai precedenti artt. 7 e 8:

- nomina, in caso di vacanza della carica, il Presidente;
- approva le linee di indirizzo della Fondazione;
- approva il bilancio previsionale annuale e pluriennale, e relative sue variazioni e predispone il bilancio di esercizio annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- adotta i regolamenti per l'organizzazione, l'operatività

e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei lavori e servizi per incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, ivi compresi la stipula di contratti e il conferimento di mandati e incarichi a terzi con la previsione di eventuali compensi;

- definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, demandandone l'esecuzione al Direttore Generale;

- approva le eventuali modificazioni del Master Pian e delle Venues di gara;

- può cooptare il o i componenti del Consiglio di Amministrazione non espressi dai Partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 7.1. dello Statuto;

- delibera il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale o ad altri funzionari della Fondazione;

- istituisce un Comitato Esecutivo;

- delibera sull'accettazione di contributi, donazioni e lasciti finanziari e sugli acquisti, alienazioni e locazioni di beni mobili e immobili;

- determina i compensi dei membri del Collegio dei Revisori, comunque non superiore a quello dei Revisori del Comitato Italiano Paraolimpico;
- esamina la proposta motivata del Ministro dello Sport e i Giovani di sostituire il Direttore Generale.

Articolo 10 - Presidente e Direttore Generale

10.1- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'art 7.4. dello Statuto, è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente:

- cura i rapporti interni tra gli Organi della Fondazione;
- cura i rapporti gli organismi sportivi nazionali e internazionali;
- convoca e presiede il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione e può nominare o revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle deliberazioni di sua competenza.

10.2. Il Direttore Generale è nominato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro per le

Disabilità.

10.3. Al Direttore Generale compete:

- a. la predisposizione del piano realizzativo dei Giochi;
- b. l'amministrazione delle risorse finanziarie e del patrimonio;
- c. l'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- d. la presentazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
- e. la negoziazione del Games Agreement con Special Olympics Inc. e di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari o utili per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dello scopo, siano essi di natura ordinaria che, con limite di spesa che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, straordinaria;
- f. l'espletamento di tutte le attività connesse e consequenziali all'ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie od utili per il perseguimento dello scopo della Fondazione.

10.4. Il Direttore Generale, per l'esercizio delle funzioni di cui sopra, può avvalersi anche di personale eventualmente

messo a disposizione dai soggetti Fondatori, ivi inclusi volontari e tecnici, stipulando accordi e convenzioni con detti soggetti, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

10.5. Per l'espletamento delle sue funzioni, al Direttore Generale spetta un compenso pari a quello di un dirigente di prima o seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 11 - Comitato d'Onore

11.1. Il Comitato d'Onore è composto dai vertici dei soggetti rappresentati nel Consiglio di Amministrazione o da un loro delegato, oltre che dal Sindaco di Torino o da un suo delegato.

TITOLO III - CONTROLLI E BILANCIO

Articolo 12 - Collegio Sindacale

12.1. La vigilanza sull'attività della Fondazione è affidata ad un Collegio Sindacale, composto da cinque sindaci effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e due sindaci supplenti.

12.2. I membri del Collegio Sindacale saranno nominati dai Fondatori in sede di Atto Costitutivo e in seguito dal Comitato dei Partecipanti, con deliberazione a maggioranza, e saranno scelti tra soggetti dotati di adeguata

professionalità.

12.3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati alla scadenza.

12.4. All'atto della nomina viene stabilita la remunerazione del Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico.

12.5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto e puntuale perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i Sindaci Effettivi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previa idonea convocazione nei termini e con le modalità dei componenti degli organi medesimi.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano altresì alle riunioni del Comitato dei Partecipanti ai sensi del precedente art. 2.3.

12.6. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che le modalità tecnico-operative per partecipare siano indicate nell'avviso di convocazione, che tutti i

partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In questi casi, pertanto, i membri del Collegio Sindacale, oltre ad intervenire alla discussione, possono esprimere il voto con tali modalità e anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di ciascun votante. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Segretario e il Presidente oppure - qualora costoro non si trovino nello stesso luogo - il Segretario della riunione.

Articolo 13 - Revisione legale dei conti

13.1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato a un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti iscritti nell'apposito registro, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, due nominati, di cui uno con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sport e i Giovani e uno nominato dalla Regione Piemonte.

13.2. L'incarico al Collegio dei Revisori è conferito entro trenta giorni dalla costituzione. Al rinnovo si procederà su proposta motivata del Collegio Sindacale, con decisione assunta dal Comitato dei Partecipanti, secondo i criteri sopra indicati, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente, previo invio della

proposta motivata del Collegio Sindacale, e con determinazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'invio, anche con mezzi telematici della risposta alla consultazione per iscritto.

13.3. La durata dell'incarico al Collegio dei Revisori è di tre esercizi, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabili di legge, tempo per tempo vigenti.

I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

13.4. Unitamente al conferimento dell'incarico al Collegio dei Revisori, la medesima decisione così assunta determina altresì il corrispettivo spettante al Collegio per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

13.5 La revisione legale è svolta in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 39/2010, che trova applicazione, mutatis mutandis, per tutto quanto non disposto nello Statuto.

Articolo 14 - Esercizi annuali e bilancio

14.1. L'attività della Fondazione è suddivisa in esercizi di durata annuale, che iniziano il giorno 1 gennaio e terminano

il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio, che dura dalla costituzione della Fondazione sino

al successivo 31 dicembre.

14.2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, con applicazione delle norme stabilite dalla legge per i bilanci di esercizio delle società per azioni (articoli da 2423 a 2425 del codice civile), che, accompagnato dalla relazione di revisione redatta dalla Società di revisione nonché dalla relazione del Collegio Sindacale, è sottoposto all'approvazione del Comitato dei Partecipanti secondo quanto stabilito dallo Statuto.

14.3. Il Comitato dei Partecipanti approva il bilancio di esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, di differire tale approvazione entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Durata e scioglimento

15.1. La Fondazione ha durata sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e comunque fino all'integrale raggiungimento dello scopo. Lo

scioglimento può essere deliberato dal Comitato dei Partecipanti con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

15.2. Nella medesima riunione in cui viene approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio, il Comitato dei Partecipanti nomina il Collegio dei Liquidatori, composto da tre Liquidatori.

15.3. Il compenso dei Liquidatori è determinato dal Comitato dei Partecipanti all'atto della nomina, per l'intera durata dell'incarico.

15.4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Liquidatori prima dell'estinzione della Fondazione, il Comitato dei Partecipanti provvede a nominare i sostituti.

15.5 Il Collegio dei Liquidatori è dotato di tutti i poteri per portare a compimento la liquidazione della Fondazione. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

15.6. Per ogni altro aspetto, si applicano mutatis mutandis, le norme dettate in merito alla liquidazione delle società di capitali ai sensi degli articoli 2485 e seguenti del codice civile, nei limiti di compatibilità con la disciplina legale

delle fondazioni riconosciute e fermo restando quanto disposto dal successivo art. 16 dello Statuto in tema di devoluzione del patrimonio della Fondazione.

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio

16.1. Terminata la liquidazione, l'eventuale residuo attivo del patrimonio della Fondazione, sarà devoluto secondo quanto previsto all'articolo 5 dello Statuto.

Articolo 17 - Norma transitoria

17.1. Nel periodo decorrente dal riconoscimento della Fondazione sino alla nomina del Direttore Generale, la gestione ordinaria della Fondazione è affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme le eventuali deleghe e attribuzioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

REPERTORIO N.

RACCOLTA N.

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno

del mese di dicembre, in Roma, Via

Avanti a me Dott. LUIGI POCATERRA, Notaio in Guidonia Montecelio, con studio in Viale Roma n. 122, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni signori:

sono comparsi i signori:

-

domiciliato per la carica in Roma (RM), Via di Decima n. 40, il quale dichiara di' intervenire al presente atto in rappresentanza dell'Associazione Sportiva Dilettantistica:

**** SPECIAL OLYMPICS ITALIA"**, Ente del Terzo Settore, con sede in

Roma (RM), Via di Decima n. 40, C.F. 971820205802,partita IVA 06044931001, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera A).**

- CIRIO ALBERTO, nato a Torino (TO) il 6 dicembre 1972, domiciliato per la carica in Torino (TO), Piazza Piemonte n. 1, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente in rappresentanza della:

**** "REGIONE PIEMONTE"**, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale 80087670016,partita Iva 02843860012,nella sua qualità di Presidente della Regione, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera della Giunta Regionale

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera B).**

-

domiciliato per la carica in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Capo Dipartimento e Legale Rappresentante della:

**** "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dipartimento per lo Sport)"**, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, C:F. 80188230587, munito di tutti i più ampi poteri per la stipula del presente atto in qualità di Capo Dipartimento, nominato con

giusta delibera

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera C).**

-

domiciliato per la carica in Roma, Largo Chigi n. 19, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Capo Dipartimento e Legale Rappresentante della:

**** "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità)"**, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, C:F. 80188230587, munito di tutti i più ampi poteri per la stipula del presente atto in qualità di Capo Dipartimento, nominato con

giusta delibera

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera D);**

- MALAGO' GIOVANNI, nato a Roma il 13 marzo 1959, C.F.MLG GNN 59C13 H501I, domiciliato per la carica in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del:

**** "COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO"**, oltre indicato anche come "C.O.N.I.", con sede in Roma, Piazza Lauro De Bosis n. 15, C:F. 00993181007, munito di tutti i più ampi poteri per la stipula del presente atto in virtù della legge e della Deliberazione della Giunta Nazionale n.

del giorno

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera E).**

- LUCA PANCALLI, nato a Roma (RM) il giorno 16 aprile 1964, domiciliato per la carica in Roma (RM), Via Flaminia Nuova n. 830, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente in rappresentanza del:

**** "COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO"**, oltre indicato anche come "CIP", con sede in Roma (RM), Via Flaminia Nuova n. 830, codice fiscale 14649011005, munito degli occorrenti poteri in forza di deliberazione della Giunta Nazionale n.

in data

che, in copia conforme all'originale, al presente atto **si allega sotto la lettera F).**

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, alla

presenza dei testimoni, dichiarano quanto segue,

ARTICOLO 1

Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche in favore delle Persone con Disabilità), Comitato Italiano Paralimpico, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Regione Piemonte e Special Olympics Italia (congiuntamente, "Fondatori") è costituito, nella forma giuridica di fondazione, il **"COMITATO ORGANIZZATORE DEI GIOCHI MONDIALI INVERNALI SPECIAL OLYMPICS TORINO 2025"**

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede legale in Torino.

L'indirizzo ove viene posta la sede in Torino è

fermo restando che tale indirizzo potrà essere modificato una o più volte con le medesime modalità previste dall'art. 3.2 dello statuto, senza che ciò costituisca modificazione dello statuto della Fondazione.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili e opera quale soggetto di diritto privato.

La Fondazione ha come scopo l'organizzazione, la gestione, la promozione e la comunicazione dei Giochi mondiali invernali "Special Olympics" del 2025

("Giochi"), attivando eventuali sinergie con gli uffici della comunicazione della Regione Piemonte ed il reperimento delle risorse economiche necessarie a tal fine.

La Fondazione costituisce anche la sede di confronto e raccordo politico, strategico e funzionale tra i soggetti coinvolti al fine di assicurare il coordinamento delle molteplici attività dirette alla corretta organizzazione dei Giochi, nonché ogni altra attività ed iniziativa volta alla promozione ed alla comunicazione di tale avvenimento sportivo.

La Fondazione è la sede per individuare e condividere le strategie da mettere in atto, le soluzioni organizzative, le misure di carattere normativo, anche con riferimento alla individuazione delle necessarie risorse economiche, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La Fondazione avrà cura che le risorse finanziarie reperite vengano destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso rigorosi criteri di trasparenza, correttezza e pubblicità, ottimizzando l'efficacia e l'efficienza nei processi di gestione delle attività. La Fondazione può compiere operazioni mobiliari, finanziarie e bancarie, nonché la promozione dell'evento sportivo attraverso canali di comunicazione utili al perseguimento dello scopo.

La Fondazione può delegare a soggetti terzi la gestione di ambiti circoscritti, fermo restando che il monitoraggio e il controllo delle attività delegate resta in capo alla Fondazione, e comunque nel rispetto dei principi di economicità,

efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

La Fondazione può eventualmente operare promuovendo sinergie con il Comitato delle Universiadi al fine di integrare competenze e risorse, ferme restando le evidenti caratteristiche distintive delle due manifestazioni.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, e comunque per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può compiere, nei limiti di legge, tutti gli atti e le operazioni che siano connessi ai propri scopi istituzionali, ovvero ad essi accessori, integrativi o strumentali, tra cui anche attività commerciali ed accessorie, attuare ogni operazione finanziaria e patrimoniale, attiva e passiva, di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile e partecipare a enti aventi finalità analoghe od affini.

Nell'ambito delle proprie attività relative all'organizzazione dei Giochi, la Fondazione:

- contrasterà qualunque forma di discriminazione basata, tra le altre, sulla nazionalità, razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, origine o estrazione sociale, possibilità economica, nascita e disabilità, operando in conformità ai, e promuovendo i, principi di diversità, inclusione e uguaglianza di genere;
- proteggerà e rispetterà i diritti umani e assicurerà che ad ogni lesione dei diritti umani medesimi sia posto rimedio in maniera coerente a quanto previsto dal diritto nazionale e internazionale, e in maniera coerente con i principi e gli standard dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale;

- si asterrà da qualsiasi forma di frode e corruzione, come previsto dal diritto nazionale e internazionale, e in maniera coerente con gli standard applicabili in Italia contro la corruzione, anche stabilendo e mantenendo effettive modalità di comunicazione e adeguamento;
- promuoverà e opererà in conformità agli standard in materia di governance internazionalmente riconosciuti e applicabili in Italia, nel rispetto del principio della parità di genere.

La Fondazione svolge le proprie attività a livello nazionale e internazionale.

ARTICOLO 4

La Fondazione ha durata sino all'approvazione del Bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), successivamente alla conclusione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025 e comunque fino all'integrale raggiungimento dello scopo.

ARTICOLO 5

Gli esercizi iniziano il giorno 1 (uno) gennaio e chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio, che dura dalla costituzione della Fondazione sino al successivo 31 (trentuno) dicembre.

ARTICOLO 6

La Fondazione è retta dallo statuto che si compone di diciassette articoli e che si allega al presente atto, debitamente firmato, sotto la lettera "G".

ARTICOLO 7

La Fondazione si avvale di una dotazione iniziale di euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) importo che viene versato, come previsto all'art. 2.5 dello statuto come sopra allegato, dalla sola "SPECIAL OLYMPICS ITALIA" a mezzo di

In conformità con quanto previsto all' art. 2.5 dello statuto come sopra allegato, il Comitato Italiano Paraolimpico, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per lo Sport e Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità) e la Regione Piemonte non partecipano al Fondo di Dotazione della Fondazione, che è pertanto costituito da quanto sopra conferito da Special Olympics Italia. Dalla dotazione iniziale, Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) vengono "vincolati" a tutela dei terzi {"Patrimonio Minimo"}, secondo la seguente disciplina: quando risulta dal bilancio che il patrimonio netto è diminuito ad un importo inferiore al Patrimonio Minimo, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare quanto necessario per l'integrazione del patrimonio della Fondazione sino ad un importo almeno pari al Patrimonio Minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, come sopra costituito, è utilizzato per le finalità di cui all'art. 4 dello statuto.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal Fondo di Dotazione;
- dagli ulteriori ed eventuali contributi versati dai soggetti Fondatori per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 4 dello statuto;
- dai proventi derivanti e connessi con l'attività di realizzazione dei Giochi, dalle sponsorizzazioni, da donazioni e da tutte le relative iniziative commerciali, pubblicitarie e promozionali. Special Olympics Italia supporterà le attività di raccolta fondi della Fondazione, per quanto di competenza e possibilità, presentando i Giochi ai propri principali partner e sponsor per un eventuale loro coinvolgimento.

Le somme concesse a qualsiasi titolo alla Fondazione da parte di uno degli enti pubblici partecipanti non sono ripetibili e, all'estinzione della Fondazione, eventuali economie dovranno rientrare nella disponibilità degli enti pubblici finanziatori in ragione della quota percentuale dei contributi concessi.

L'eventuale residuo attivo del patrimonio della Fondazione, al netto di quanto previsto dall' articolo 5.4 dello statuto, sarà devoluto a un soggetto senza fini di lucro individuato dal Comitato d'Onore o - in assenza - dal Comitato dei Partecipanti, che dovrà destinarlo esclusivamente alla realizzazione di iniziative determinate dallo stesso Comitato.

ARTICOLO 8

E' istituito un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) Consiglieri ai sensi del Titolo II dell'allegato statuto, designati secondo quanto

previsto all'articolo 7 (sette) dello statuto allegato.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono sin d'ora nominati i seguenti Consiglieri, tutti cittadini italiani:

** nato a

residente a

C.F.

** nato a

residente a

C.F.

nella loro qualità di persone designate dalla "REGIONE PIEMONTE" ai sensi dell'art. 7 dell'allegato statuto;

** nato a

residente a

C.F.

** nato a

residente a

C.F.

nella sua qualità di persona designata dal "COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO" ai sensi dell'art. 7 dell'allegato statuto;

consiglieri tutti ai quali sarà comunicata la suddetta nomina dai soci fondatori nel più breve tempo possibile ai fini dell'accettazione della carica.

Il Consiglio di Amministrazione, così costituito, nominerà, nella prima riunione, al proprio interno:

- un Presidente, che è anche Presidente della Fondazione, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri come sopra nominati da Special Olympics Italia;
- un Vicepresidente Vicario, il quale avrà la funzione di sostituire il Presidente nelle sue funzioni e nell'esercizio dei poteri in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Presidente, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri come sopra nominati dalla Regione Piemonte;
- un Vicepresidente, che dovrà essere scelto tra i Consiglieri come sopra nominati da Special Olympics Italia e che sostituirà il Vicepresidente Vicario in caso di suo impedimento temporaneo o, eventualmente, fino alla nomina di un nuovo Vicepresidente Vicario.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino al raggiungimento dello scopo della Fondazione. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni o altri motivi di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il sostituto sarà nominato dall'Ente che aveva designato il membro cessato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare una o più funzioni ad uno o più dei suoi componenti nonché costituire un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025 successivamente alla conclusione dei Giochi.

I Consiglieri cessano anticipatamente dalla propria carica in caso di dimissioni o morte ovvero impossibilità a svolgere l'incarico perdurante da più di sei mesi e accertata con delibera del Consiglio di Amministrazione o del Comitato dei Partecipanti. I Consiglieri, inoltre, cessano anticipatamente dalla propria carica in caso di revoca da parte del Partecipante che li ha nominati, in base a decisione discrezionale, e sono sostituiti in base a nuova nomina da parte del Partecipante di competenza; essi possono inoltre essere revocati con deliberazione motivata da parte del Comitato dei Partecipanti assunta con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

In ogni caso di cessazione dalla carica di un Consigliere per dimissioni o revoca, la cessazione produce effetto dal momento della nomina del sostituto.

La carica di consigliere è a titolo onorifico, salvo il diritto al rimborso delle sole spese sostenute per l'espletamento della carica e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio nella misura stabilita in sede di Atto Costitutivo ovvero successivamente prevista con decisione del Comitato dei Partecipanti.

Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di compiere tutte le attività per la realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione che non siano di competenza di altri organi o delegate ai sensi dello Statuto. A tal fine,

spettano al Consiglio di Amministrazione, salvi i poteri riservati dalla legge o dallo Statuto al Comitato dei Partecipanti o altri organi o soggetti, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle maggioranze e modalità previste ai precedenti artt. 7 e 8:

- nomina, in caso di vacanza della carica, il Presidente;
- approva le linee di indirizzo della Fondazione;
- approva il bilancio previsionale annuale e pluriennale, e relative sue variazioni e predispone il bilancio di esercizio annuale e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione;
- adotta i regolamenti per l'organizzazione, l'operatività e la gestione della Fondazione e le loro modifiche e gli atti interpretativi ed applicativi ed i regolamenti relativi alle modalità di erogazione dei lavori e servizi per incarichi di collaborazione e consulenza a terzi, ivi compresi la stipula di contratti e il conferimento di mandati e incarichi a terzi con la previsione di eventuali compensi;
- definisce l'assetto organizzativo della Fondazione, demandandone l'esecuzione al Direttore Generale;
- approva le eventuali modificazioni del Master Pian e delle Venues di gara;
- può cooptare il o i componenti del Consiglio di Amministrazione non espressi dai Partecipanti secondo le modalità di cui all'art. 7.1. dello Statuto;
- delibera il conferimento, nelle forme previste dalla legge, di eventuali

specifiche funzioni e responsabilità al Presidente della Fondazione ovvero a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale o ad altri funzionari della Fondazione;

- istituisce un Comitato Esecutivo;
- delibera sull'accettazione di contributi, donazioni e lasciti finanziari e sugli acquisti, alienazioni e locazioni di beni mobili e immobili;
- determina i compensi dei membri del Collegio dei Revisori, comunque non superiore a quello dei Revisori del Comitato Italiano Paraolimpico;
- esamina la proposta motivata del Ministro dello Sport e i Giovani di sostituire il Direttore Generale.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi dell'art 7.4. dello Statuto, è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente:

- cura i rapporti interni tra gli Organi della Fondazione;
- cura i rapporti gli organismi sportivi nazionali e internazionali;
- convoca e presiede il Comitato dei Partecipanti e il Consiglio di Amministrazione;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione e può nominare o revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri;
- propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione delle deliberazioni di sua competenza.

Organo della Fondazione è anche il Direttore Generale che sarà nominato dal

Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro per le Disabilità e al quale spetteranno tutti i poteri previsti dall'articolo 10.3 dello statuto come sopra allegato ed un compenso pari a quello di un dirigente di prima o seconda fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 9

La vigilanza sull'attività della Fondazione è affidata a un Collegio Sindacale, composto da cinque Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

A comporre il Collegio Sindacale vengono sin d'ora nominati i seguenti Sindaci:

**

cittadino italiano, nella sua qualità di Presidente del Collegio medesimo;

**

nato a

residente in

C.F.

cittadino italiano, nella sua qualità di Sindaco Effettivo;

**

nato a

residente a

C.F.

**

nato a

residente a

C.F.

Sindaci tutti ai quali sarà comunicata la suddetta nomina dai soci fondatori nel più breve tempo possibile ai fini dell'accettazione della carica.

I componenti del Collegio Sindacale rimarranno in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati alla scadenza, con una remunerazione che viene stabilita

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto e puntuale perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. A tal fine i Sindaci Effettivi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previa idonea convocazione nei termini e con le modalità dei componenti degli organi medesimi.

I componenti del Collegio Sindacale partecipano altresì alle riunioni del Comitato dei Partecipanti ai sensi dell'art. 2.3 dello statuto.

ARTICOLO 10

Il controllo contabile della Fondazione sarà affidato a un Collegio dei Revisori costituito da tre componenti iscritti nell'apposito registro, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, due nominati, di cui uno con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sport e i Giovani e uno nominato dalla Regione Piemonte.

L'incarico al Collegio dei Revisori è conferito entro trenta giorni dalla data odierna. Al rinnovo si procederà su proposta motivata del Collegio Sindacale, con decisione assunta dal Comitato dei Partecipanti, secondo i criteri sopra indicati, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente, previo invio della proposta motivata del Collegio Sindacale, e con determinazione di un termine non inferiore a quindici giorni per l'invio, anche con mezzi telematici della risposta alla consultazione per iscritto.

La durata dell'incarico al Collegio dei Revisori è di tre esercizi, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabili di legge, tempo per tempo vigenti.

I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente al conferimento dell'incarico al Collegio dei Revisori, la medesima decisione così assunta determina altresì il corrispettivo spettante al Collegio per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La revisione legale è svolta in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 39/2010, che trova applicazione, mutatis mutandis, per tutto quanto non disposto nello Statuto.

ARTICOLO 11

Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 8 e 9, ciascuno dei componenti, previa autorizzazione dei Fondatori, è competente ad apportare al

presente atto costitutivo ed all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'ottenimento del riconoscimento, anche mediante procuratori all'uopo costituiti, con facoltà di sottoscrivere istanze e domande.

ARTICOLO 13

Spese e tasse del presente atto sono a carico della qui costituita Fondazione.

ARTICOLO 14

I comparenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile e consegnata ai comparenti stessi.

I comparenti mi esonerano da quanto allegato al presente atto dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto che, presenti i testi, ho letto ai comparenti che, a mia interpellanza lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con me lo firmano in calce ed a margine del foglio intermedio, unitamente ai testi, alle ore

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia su diciotto intere pagine e quanto sin qui della presente diciannovesima e completati di mio pugno.